



Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Città di Caorle


P.I.

Variante al Piano degli Interventi

R	02	
---	----	--

DOCUMENTI

Modello E DGR 1400/2017- Dichiarazione di Non Necessità
della Valutazione di Incidenza Ambientale - Variante n. 25



Progettisti:

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto

Il Sindaco Marco Sarto

Ufficio Tecnico

ing. Vania Peretto
arch. Marina Pasqualini

Adottato

Approvato



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-54589 | fax 0421 54532 | mail: protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineeringsrl@legalmail.it

Febbraio 2024

**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto **urb. Francesco Finotto**

*nato a Eraclea, prov. VE, il 28/04/1955
e residente in via Sabbioni 97 nel Comune di San Donà di Piave, prov. VE, CAP 30027,
tel. 0421/54589 fax 0421/54532
email protecoeng@protecoeng.com*

in qualità di **Tecnico incaricato per le procedure VAS**
del piano – progetto – intervento denominato **Variante n. 25 al Piano degli Interventi –
Variante alle Norme Tecniche Operative Articolo 6bis – Comune di Caorle**

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto / ai punti [barrare quello/i pertinente/i]

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo: **Relazione Tecnica di Non Necessità della VINCA allegata al Modello E – DGR 1400/2017**

DATA
27/02/2024

IL DICHIARANTE
urb. Francesco Finotto



Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA
27/02/2024

IL DICHIARANTE
urb. Francesco Finotto



Città Metropolitana di Venezia
Città di Caorle



Variante n. 25 al PI

Variante alle Norme Tecniche Operative – Articolo 6bis



Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA)

Relazione tecnica di Non Necessità della VinCA allegata al Modello E della DGR 1400/2017

Febbraio 2024

urb. *Francesco Finotto*



via Cesare Battisti 39, 30027 San Dona' di Piave (VE)

tel. 0421.54589

mail: protecoeng@protecoeng.com

In copertina:

Centro storico di Caorle (fonte: ortofoto Regione Veneto 2021)

INDICE

1	PREMESSA.....	3
1.1	Inquadramento territoriale.....	3
1.2	Inquadramento urbanistico locale	4
1.2.1	Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI)	4
1.2.2	Il Documento Preliminare.....	4
1.2.3	Le attuali altezze massime.....	5
2	LA VARIANTE N. 25 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	7
2.1	Il nuovo articolo 6bis delle NTO	8
2.2	La Tavola delle altezze massime inderogabili	9
3	INQUADRAMENTO AMBIENTALE.....	11
3.1	Aree di rilevanza naturalistica	12
3.2	Verifica della presenza di altri elementi naturali	13
4	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO E ANALISI DELLE EVENTUALI INTERFERENZE CON GLI ELEMENTI NATURALI	14
5	CONCLUSIONI.....	14

1 PREMESSA

La presente Relazione tecnica è redatta contestualmente alla Dichiarazione di Non Necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'Allegato E della DGR 1400/2017. Il documento è richiesto come allegato d'ufficio da presentare contestualmente alla Scheda di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale in relazione alla Variante n. 25 al Piano degli Interventi del Comune di Caorle.

La Variante n. 25 al PI in oggetto introduce un nuovo articolo alle NTO, nella fattispecie l'articolo 6bis.

1.1 Inquadramento territoriale

Il territorio comunale di Caorle è localizzato nella porzione orientale della Città Metropolitana di Venezia; con i suoi 153,84 km² di superficie, il Comune di Caorle è il terzo per estensione nella Provincia.

Risulta delimitato ad est dal Canale dei Lovi e dal Canale Taglio, a sud dal Mare Adriatico (17 km di litorale sabbioso balneabile), a ovest dai Canali Largon, Termini, Ongaro e l'antico canale Bocca di Fossa, mentre a nord limiti amministrativi seguono elementi fisiografici diversi talvolta uniti secondo limiti convenzionali (corso del fiume Livenza presso San Giorgio di Livenza e poi tra Cà Cottoni e Ottava Presa; corso del fiume Lemene e del Canale Maranghetto nei pressi di Valle Zignago; Canali San Giacomo, Collettore I, Madonnetta e Beni Comuni tra Villaviera e Castello di Brussa).

Il Comune di Caorle confina quindi con Eraclea, Torre di Mosto, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento.



Inquadramento territoriale generale su ortofoto (fonte: Regione Veneto, Bing Satellite)

1.2 Inquadramento urbanistico locale

1.2.1 Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI)

Il Comune di Caorle è dotato del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 10.11.2013 – ratificato dalla Provincia di Venezia con DGP n. 7/2014 (oggi Città Metropolitana di Venezia) vigente dal 08.03.2014.

Ai sensi dell'articolo 48 della LR 11/2004 e ss.mm.ii., il Piano Regolatore Generale vigente ha acquistato il valore e l'efficacia del Piano degli Interventi, per le sole parti compatibili con il PAT.

Il Piano degli Interventi (PI) ha il compito di fissare azioni concrete, in un arco temporale che coincide con il mandato dell'amministrazione, utili ad attuare politiche urbane e territoriali di trasformazione e di tutela in coerenza con gli scenari strategici fissati nel PAT.

Al PI è riservata la programmazione e la realizzazione degli interventi possibili, compatibili con le risorse pubbliche e private disponibili. Infatti, il PI deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. A sua volta il PI si attua attraverso Interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA). Infine, il Piano degli Interventi deve essere coerente con il programma dell'amministrazione Comunale, i cui contenuti rappresentano la sintesi del mandato elettorale ricevuto dai cittadini di Caorle.

Successivamente all'entrata in vigore del PAT, il Comune ha approvato specifiche Varianti al PI afferenti ai seguenti temi:

- Modifiche alle NTO (Variante n. 1, 3, 14);
- Zone agricole (Variante n. 2);
- Aggiornamento dei Vincoli (Variante n. 5);
- Varianti puntuali (Variante n. 4, 6, 7, 9, 16);
- Recepimento Accordi di Pianificazione relativi alla riclassificazione attività alberghiere (Varianti n. 8, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 21);
- Opere pubbliche (Variante n. 10, 13, 18, 22).

Il primo comma dell'art. 18 della LR 11/2004 precisa che: "Il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale".

1.2.2 Il Documento Preliminare

Nella seduta del Consiglio Comunale del 28/12/2023 il Sindaco ha illustrato il Documento Preliminare definendo gli obiettivi da perseguire con la Variante al PI, precisando che trattandosi di un insieme articolato di temi, che comportano sia la definizione di un quadro di riferimento normativo e cartografico generale, sia la specifica definizione di provvedimenti puntuali, anche mediante singoli Accordi di Pianificazione, il Consiglio Comunale potrà adottare le corrispondenti Varianti urbanistiche anche con provvedimenti separati.

I temi indicati nel Documento Preliminare sono riferiti sia ad aspetti cartografici, sia normativi. Relativamente ai temi cartografici si precisa che:

- a) saranno disciplinate le aree in cui è intervenuta la decadenza delle previsioni di cui all'art. 18 comma 7 della LR 11/2004 entro i limiti di consumo di suolo di cui alla DGR n. 668 del 15/05/2018;
- b) sarà disciplinata l'edificazione nelle Aree di Urbanizzazione Consolidata (sia residenziale che industriale), nonché nei PUA – soprattutto dopo la scadenza del loro termine di attuazione,

anche riclassificando le Zone Territoriali Omogenee in relazione alla nuova densità territoriale esistente;

- c) saranno disciplinate le aree di riqualificazione a preminente riconversione (colonie marine, complessi ricettivi all'aperto, ambiti adiacenti al fiume Livenza, centri aziendali e borghi rurali) e ricomposizione (parte degli isolati fronte mare dell'ambito territoriale della Costa di Levante e di Santa Margherita, interessati dalla rilevante presenza di strutture ricettive alberghiere che per la rigenerazione di parti dell'insediamento necessitano o sono di fatto interessate da processi di trasformazione o evoluzione dell'assetto fisico attuale);
- d) saranno disciplinate delle aree produttive del capoluogo e delle frazioni interessate da processi di riconversione;
- e) saranno individuati i manufatti incongrui da demolire ai fini della formazione dei Crediti Edilizi da Rigenerazione;
- f) saranno modificati puntualmente i gradi di protezione di alcuni edifici classificati storico testimoniali;
- g) saranno recepite le disposizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA 2021-2027) e del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2020).

Relativamente ai temi normativi è stato previsto l'allineamento del quadro normativo, specificando che "si procederà ad allineare le Norme Tecniche Operative alle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Edilizio ed al nuovo quadro normativo nazionale e regionale (DPR 380/01, LR 14/2017 e LR 14/2019)."

1.2.3 Le attuali altezze massime

Le NTO del PI prevedono la seguente disciplina delle altezze massime:

- ZTO B: B1 = 14 ml; B2 = 13 ml; B3 = 11 ml; B4 = 10 ml.
Tuttavia ci sono ambiti con altezze massime particolari, per esempio l'ambito della ZTO B4/9 dove è consentita un'altezza massima di ml 18.50.
- ZTO C: C1 = 10 ml; C2 = valgono le norme dei PUA (altezze comprese tra 13,50 e 16,50 ml)
- ZTO D: D1 = 8,50 ml; D2 = 8,50 ml; D3 = 8,50 ml; D5 = 15 ml.

Tuttavia ci sono ambiti con altezze massime particolari, per esempio l'ambito della ZTO D5/005 consente un'altezza massima di 25 ml.

Come si può notare, è soprattutto nelle ZTO D5 che i limiti in altezza contenuti nel PI trovano maggiore articolazione.

Questo quadro disciplinare relativo alle altezze massime è tuttavia reso incerto dalle disposizioni della LR 14/2019 art. 11 e della LR 55/2012 art. 4.

Infatti l'art. 11 della LR 14/2019 consente interventi di demolizione con ricostruzione in ampliamento e sopraelevazione in deroga ai parametri edilizi di altezza definiti dal PI, e in particolare il secondo comma precisa che:

"Qualora gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 comportino la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2.000 metri cubi o con un'altezza superiore al 50 per cento rispetto all'edificio oggetto di intervento, e non ricorra l'ipotesi di deroga al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 di cui al comma 1, gli stessi sono sempre autorizzati previo rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato di cui all'articolo 28 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, con previsioni planivolumetriche."

Ora, poiché il Permesso di Costruire Convenzionato è regolato dall'art. 28bis del DPR 380/2001 che prevede come soggetti alla stipula di convenzione:

- a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
- b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 50 del 2016 - *n.d.r.*);
- c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
- d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

Poiché l'altezza degli edifici costituisce un elemento costitutivo delle "caratteristiche morfologiche degli interventi" si ritiene necessario definire dei limiti di altezza inderogabili, per tutelare il paesaggio in relazione al profilo del centro storico e delle sue emergenze monumentali, tenendo conto della vista da e verso il mare.

Tale disciplina è pertanto efficace anche nei confronti delle proposte di applicazione dell'art. 4 della LR 55/2012 che consente alle attività produttive (nella fattispecie prevalentemente alberghiere) interventi edilizi in "Variante al PI" e dunque in Variante ai parametri di altezza massima.

A questo proposito la definizione di limiti di altezza inderogabili consente al comune di esprimersi in maniera coerente con un indirizzo strategico generale, conforme al PAT, sia in sede di valutazione preliminare della proposta (provvedimento di Giunta Comunale) sia di valutazione finale da parte del Consiglio Comunale tenendo conto che proprio le ZTO D5 sono quelle in cui la procedura di SUAP in variante al PI trova maggiore applicazione.

2 LA VARIANTE N. 25 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Al fine di adeguare le NTO del PI alle disposizioni definite dall'art. 20 comma 8ter della LR 11/2004, introdotto dal comma 1 dell'art. 4 della LR 19/2021, per stabilire un quadro di riferimento univoco si definiscono con un apposito articolo gli Obiettivi e Criteri generali del PI per consentire l'applicazione di tali disposizioni, delimitando un quadro programmatico di riferimento per tutti gli interventi in deroga o Variante urbanistica, in conformità alle Direttive e alle Prescrizioni del PAT, che relativamente alle altezze massime ammissibili, all'art. 15 comma 21 delle Norme Tecniche di Attuazione prescrive:

“21. L'eventuale realizzazione di edifici con altezze superiori a quelle dell'attuale contesto urbanizzato, anche con funzione di Landmark, dovranno essere valutate in relazione ai seguenti elementi paesaggistici:

- *il profilo del centro storico e delle sue emergenze monumentali (campanili);*
- *la vista da e verso il mare e la Laguna di Caorle;*
- *le visuali aperte dal territorio agricolo lungo le principali vie di accesso.”*

Proprio per definire un criterio generale di valutazione delle altezze in riferimento al profilo del Centro Storico e delle sue emergenze monumentali, tenendo conto della vista da e verso il mare, è stata redatta una “Tavola delle Altezze massime inderogabili” allegata alle NTO.

La “Tavola delle Altezze massime inderogabili” è stata redatta tenendo conto della tutela paesaggistica definita ai sensi:

A) dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

- zone dell'antico borgo e canale dell'Orologio; del litorale dalla rotonda Chiggiate alla punta Falconera e della Pineta (ex DM 6 aprile 1959);
- zona del comprensorio delle valli (ex DM 20 gennaio 1972);

B) dell'art 142 del D.Lgs. 42/2004, primo comma, lettera a) Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

Tale individuazione esclude l'ambito del Centro Storico, per i cui limiti inderogabili si rinvia al DM 1444/1968, art. 8 e non interessa le aree classificate entro i siti Natura 2000.

Sono stati fatti salvi i procedimenti avviati prima della adozione della Variante n. 25, pertanto come norma di salvaguardia è stato previsto che fino all'approvazione della Variante n. 25 al Piano degli Interventi i procedimenti per il rilascio dei Permessi di Costruire, avviati prima della data di adozione della medesima Variante al PI, sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

Al fine rendere facilmente identificabili gli ambiti in cui applicare tali limiti massimi, si è considerato l'ambito delimitato da via Dal Moro Luigi e via della Serenissima in riferimento al Centro Storico, e il resto del fronte edificato riguardo la vista a mare o verso la Laguna.

2.1 Il nuovo articolo 6bis delle NTO

Alle NTO del PI si aggiunge il seguente articolo 6 bis - Obiettivi e Criteri generali del PI:

“6bis - Obiettivi e Criteri generali del PI

1. *Si riportano di seguito gli ambiti in cui applicare le disposizioni di cui al comma 8ter dell’art. 20 della LR 11/2004 in attuazione delle Direttive contenute nell’art. 15 delle Norme di Attuazione del PAT che conformano i criteri generali del PI di cui al successivo comma 2:*
 - a. *Aree di urbanizzazione consolidata definite ai sensi della LR 14/2017;*
 - b. *Aree idonee al miglioramento della qualità urbana individuate nella Tav 4 del PAT – Carta della Trasformabilità;*
 - c. *Aree idonee al miglioramento della qualità territoriale individuate nella Tav 4 del PAT – Carta della Trasformabilità;*
 - d. *Aree di riqualificazione a preminente riconversione individuate nella Tav 4 del PAT – Carta della Trasformabilità;*
 - e. *Aree di riqualificazione a preminente ricomposizione individuate nella Tav 4 del PAT – Carta della Trasformabilità.*
2. *Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8ter dell’art. 20 della LR 11/2004 si considerano coerenti con criteri generali del PI gli interventi mediante PUA localizzati entro gli ambiti di cui al precedente comma 1 che prevedano l’attuazione degli obiettivi del PAT come definiti nell’art. 15 delle N. di A. del PAT, nonché il perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:*
 - a. *La riqualificazione del tessuto edilizio e la rigenerazione urbana;*
 - b. *La riqualificazione e l’incremento della dotazione delle aree destinate a servizi e impianti di interesse comune;*
 - c. *L’utilizzo del credito edilizio;*
 - d. *Il consolidamento del sistema produttivo.*
3. *L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8ter dell’art. 20 della LR 11/2004 è alternativa a quella delle disposizioni di cui agli art. 6, 7 e 11 della LR 14/2019.*
4. *In ogni caso nelle ZTO D5 di cui al successivo art. 21 in conformità all’art. 15 comma 21 delle N. di A. del PAT, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 5 e 6, fermo restando il rispetto delle altezze massime di zona definite nei successivi articoli, per tutti gli interventi diretti (compresi quelli in deroga o variante, anche ai sensi della LR 55/2012 e della LR 14/2019) o mediante PUA (compresi quelli in deroga o variante ai sensi dell’art. 20 commi 8bis e 8ter della LR 11/2004 e art. 11 della LR 14/2019), compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione, ampliamento, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica non sono ammesse altezze superiori ai limiti massimi di altezza inderogabili indicati nella “Tavola delle Altezze massime inderogabili” allegata alle NTO, che suddivide il territorio comunale in due Zone:*
 - a. *Zona Rossa, dov’è prevalente la vista da e verso il mare e verso le emergenze monumentali del Centro Storico, l’altezza massima deve essere conforme all’altezza massima prescritta dalle NTO per ciascuna ZTO e in ogni caso non superiore a ml. 18;*
 - b. *Zona Gialla, corrispondente al resto del territorio comunale, l’altezza massima deve essere conforme all’altezza massima prescritta dalle NTO per ciascuna ZTO e in ogni caso non superiore a ml. 21.”*
5. *Entro l’ambito del Centro Storico, per la definizione dei limiti inderogabili si rinvia all’art. 8 del DM 1444/1968. Gli ambiti di cui al precedente comma 4 non interessano le aree classificate entro i siti Natura 2000.*
6. *Fino all’approvazione della presente Variante n. 25 al Piano degli Interventi i procedimenti per il rilascio dei Permessi di Costruire, avviati prima della data di*

adozione della medesima Variante al PI, sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze. Sono fatte salve le istanze di accordo di pianificazione presentate antecedentemente la data di adozione della presente Variante n. 25 al PI.

2.2 La Tavola delle altezze massime inderogabili

La Tavola delle altezze massime inderogabili viene allegata alle NTO in quanto direttamente collegata al nuovo articolo 6bis introdotto. La stessa esemplifica la distinzione tra Zona Rossa e Zona Gialla. La campitura blu evidenzia l'ambito del Centro Storico di Caorle.




Tavola delle altezze massime inderogabili con indicazione dell'intero territorio comunale




Tavola delle altezze massime inderogabili con indicazione della zona significativa di Caorle

3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Il territorio di Caorle è caratterizzato da un'ampia diversità di habitat e quindi di specie floristiche. Tale diversità si riflette anche sulla fauna che si può osservare nel territorio; oltre alle specie stanziali si devono poi ricordare anche tutte le specie (soprattutto di uccelli) che trascorrono periodi di sosta più o meno prolungati durante le loro migrazioni e che necessitano di forme particolari di salvaguardia e tutela.

Lungo le coste sono presenti le vegetazioni tipiche degli stadi successionali della serie costiera (comunità delle dune primarie, o dune costiere mobili; comunità delle dune secondarie, o dune bianche; comunità delle dune grigie, dune stabilizzate dalla copertura di piante superiori e da muschi e licheni; comunità delle dune brune, più antiche e ormai colonizzate da pinete litoranee). Da non tralasciare, per la loro importanza ecologica, le aree interdunali, ossia depressioni umide situate tra due cordoni di dune, dove si trova la vegetazione tipica degli ambienti umidi.

La fauna superiore tipica di questi ambienti di costa comprende varie specie di anfibi e di rettili, frequenti e rappresentati da quasi tutte le specie segnalate per la bassa pianura veneta. Tra questi si può incontrare la testuggine palustre europea e, non infrequente, è la tartaruga comune marina nelle acque marine prossime alla costa. La presenza degli uccelli è notevolissima, con circa 190 specie segnalate durante l'anno. Tra i mammiferi si ricordano il topo selvatico, il topolino delle risaie, la faina, il tasso, la lepre comune e la volpe. In anni recenti è stato segnalato anche il capriolo.

La vegetazione che si instaura all'interno delle Lagune di Caorle, di Baseleghe e nella Palude delle Zumelle si compone di una compagine floristica relativamente diversificata e dominata essenzialmente da alofite erbacee e suffruticose e da formazioni di giunco e di graminacee. La fauna comprende alcune interessanti specie ittiche lagunari ed eurialine. Gli anfibi sono virtualmente assenti in questi ambienti, mentre tra i rettili si può incontrare la natrice dal collare e il biacco. Numerosi gli uccelli, anche se le specie nidificanti sono in numero limitato. Al contrario, il contingente delle specie svernanti e di passo è notevole, con numerose specie di Anatidi. Altre specie da citare sono quelle degli svassi, degli Ardeidi, con i vari aironi e garzette, tarabuso e tarabusino.

Formazioni vegetazionali tipiche dei corsi d'acqua consistono in cariceti, canneti e giuncheti ripariali. Solo in limitati casi la vegetazione ripariale si compone di salici e pioppi.

Si riscontra anche la presenza seppur relativa, nelle zone di entroterra, di boschi planiziali a farnia, acero campestre, frassino ossifillo e olmo campestre (Boschi della Tenuta Romiati).

Il maggior grado di biodiversità si percepisce prevalentemente al di fuori degli ambiti insediativi consolidati (Centro Storico, Porto Santa Margherita e Duna Verde in particolare). Infatti, è nei vari contesti agrari e di bonifica dove permangono elementi ecologici che contribuiscono al mantenimento e alla tutela della biodiversità all'interno della matrice più propriamente coltivata (canali dell'antica laguna, filari alberati e modeste superfici a macchia arboreo-arbustiva).

Nelle aree agricole la vegetazione è data da specie erbacee annuali, graminacee (mais e frumento) e leguminose (soia), con alcuni impianti vitivinicoli.

La potenzialità faunistica di tale contesto agricolo è relativa, sebbene il contesto sia scarsamente frammentato; tuttavia è possibile riscontrare specie di maggior interesse naturalistico in relazione agli habitat limitrofi, tutelati dai siti della Rete Natura 2000 limitrofi.

La fauna è legata quindi agli ambienti descritti in precedenza, ossia agricoli; di conseguenza le specie animali che si rinvencono sono quelle che prediligono gli ambienti agrari e che sopportano inoltre un certo grado di presenza antropica.

Caratteristiche sono le specie che abitano le aree aperte gestite a prato e coltivate: tra le più significative emergono i rettili come orbettino, ramarro occidentale, colubro liscio, biacco e natrice dal collare.

Queste aree sono frequentate anche da una varietà di uccelli che scelgono questi spazi soprattutto per alimentarsi e talvolta anche per riprodursi al suolo. In questi ambienti è inoltre presente una vasta comunità teriologica (Mammiferi) rappresentata in particolar modo dal riccio europeo occidentale, dalla talpa europea e dall'arvicola campestre. Altri animali, e in particolare Uccelli come il fagiano, il fringuello e altri passeriformi, sfruttano le aree agrarie per alimentarsi e possono essere predati da rapaci diurni e notturni e anche dai Mustelidi e dalla volpe. Presso gli ambienti d'acqua più o meno correnti come canali, fossi, capifosso e scoline è ospitata una ridotta presenza di anfibi e rettili; le specie potenzialmente presenti sono quella del rospo comune, del rospo smeraldino e della rana verde comune.

3.1 Aree di rilevanza naturalistica

L'Unione Europea, con la Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992, meglio conosciuta come Direttiva «Habitat», relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS - classificate dagli stati membri a norma della precedente Direttiva 79/409/CEE, nota come Direttiva «Uccelli»), con l'obiettivo di garantire il mantenimento o, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali, degli habitat delle specie e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

La tutela della biodiversità è, tuttora, uno degli obiettivi prioritari nell'agenda politica dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo, infatti, ha ribadito il suo impegno a proseguire nello sforzo di arrestare la perdita di biodiversità, sottolineando il ruolo fondamentale della Rete Natura 2000 nel raggiungimento di tale obiettivo e dei singoli Stati membri per la concreta attuazione della Rete.

Con il DPR 357/1997 lo Stato Italiano ha recepito nell'ordinamento nazionale la Direttiva 92/43/CEE, affidando alle Regioni il compito di individuare i siti per la costituzione della Rete Natura 2000 all'interno del territorio regionale e le relative necessarie misure di conservazione.

In attuazione del DPR sopraccitato, la Regione Veneto ha provveduto a costituire a livello regionale la Rete Natura 2000 che si compone oggi di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS), in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, indicati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» e di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.


La superficie complessiva della rete regionale Natura 2000 è pari a 414.675 ettari (22,5% del territorio regionale) con l'estensione delle ZPS pari a 359.882 ettari e quella dei ZSC a 369.882 ettari. L'80% dei siti ricade al di fuori di aree naturali protette.

Il territorio di Caorle, caratterizzato da un mosaico di habitat diversi, si rivela un prezioso serbatoio di biodiversità animale e vegetale, con funzioni ecologiche fondamentali, legate all'ambiente di laguna, che si riflettono nell'essere sito per lo svernamento e la nidificazione di uccelli acquatici, ricovero per il novellame di numerose specie ittiche, bacino naturale di depurazione delle acque di drenaggio della pianura del Veneto Orientale, zona di rifugio per molte specie vegetali rare e minacciate di estinzione.

Soprattutto per quest'ultima peculiarità, sono state istituite all'interno del territorio comunale quattro aree di pregio naturalistico tutelate appartenenti alla Rete Natura 2000:

- ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle-Foce del Tagliamento";
- ZPS IT3250041 "Valle Vecchia-Zumelle-Valli di Bibione";
- ZPS IT3250042 "Valli Zignago-Perera-Franchetti-Nova";
- ZSC IT3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea".

A questi si aggiunge anche il ZSC IT3250048 “Tegnùe di Porto Falconera” localizzato in mare, al largo della costa occidentale di Valle Vecchia. Il sito ZSC IT3250044 “Fiumi Reghena e Lemene – Canale Taglio e rogge limitrofe – Cave di Cinto Caomaggiore” è esterno al Comune, ma dal punto di vista ecologico è direttamente collegato ai siti continentali interni al Comune in quanto il fiume Lemene (tramite il Canale Cavanella Nuova-Sindacale) giunge nel Canale Nicesolo, indi nella Laguna di Caorle.



Inquadramento dei siti della Rete Natura 2000 rispetto al Comune di Caorle (fonte: Regione Veneto)

3.2 Verifica della presenza di altri elementi naturali

Pochi sono gli elementi naturali, e generalmente circoscritti, localizzati all'esterno delle aree tutelate ai sensi della Rete Natura 2000.

Entro la Zona Gialla gli elementi naturali cui si fa riferimento sono le siepi alberate, i filari o i pochi lembi di vegetazione ripariale presso le sponde dei corsi d'acqua principali che fanno parte del paesaggio agrario di bonifica.

Nella Zona Rossa del Centro Storico di Caorle, così come individuata nella Tavola delle Altezze massime inderogabili, il tessuto insediativo è piuttosto denso e pertanto non sono presenti elementi naturali di valore.

4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO E ANALISI DELLE EVENTUALI INTERFERENZE CON GLI ELEMENTI NATURALI

La modifica introdotta con la Variante n. 25 al PI non comporta alcun tipo di interferenza e non dà luogo a potenziali effetti negativi significativi.

Il comma 5 del nuovo articolo 6bis alle NTO esclude gli interventi all'interno dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

5 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, considerato che la Variante di cui si è trattato comporta l'introduzione di un nuovo articolo (articolo 6bis) alle NTO con il quale vengono stabilite le altezze massime inderogabili per ciascuna delle due zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale (massimo 18 m nella Zona Rossa e massimo 21 m nella Zona Gialla) così come individuato nella Tavola delle altezze massime inderogabili allegata alle NTO, **si ritiene che la Variante n. 25 al Piano degli Interventi del Comune di Caorle non debba essere sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto riconducibile alla fattispecie di esclusione prevista nell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGR 1400 del 29/08/2017 al punto 23 "Piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000", con particolare riferimento ai siti ZSC IT3250033 "Laguna di Caorle–Foce del Tagliamento", ZPS IT3250041 "Valle Vecchia–Zumelle–Valli di Bibione", ZPS IT3250042 "Valli Zignago-Franchetti-Perera-Nova" e ZSC IT3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea" (siti della Rete Natura 2000 interni al territorio comunale) in quanto si escludono effetti negativi significativi.**

San Donà di Piave, li 27/02/2024

urb. *Francesco Finotto*

